

REGOLAMENTO PER CONCESSIONE ED USO DEGLI ORTI URBANI

INDICE

Articolo 1 – DEFINIZIONE

Articolo 2 - CRITERI GENERALI

Articolo 3 - ESCLUSIVITA'

Articolo 4 - CANONE DI CONCESSIONE

Articolo 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Articolo 6 - COLTIVAZIONI

Articolo 7 - ALTRE COSTRUZIONI

Articolo 8- DIVIETI

Articolo 9 - ORARI

Articolo 10 - REVOCA

Articolo 11 - FURTO, DANNI E INFORTUNI

Articolo 12 - MANODOPERA RETRIBUITA E CONCESSIONE A TERZI

Articolo 13 - GHIACCIO E SGOMBERO NEVE

Articolo 1 **DEFINIZIONE**

Per orto urbano s'intende un appezzamento di terreno di proprietà comunale, messo a disposizione dei cittadini germignaghese, con l'obiettivo di favorire un utilizzo di carattere ricreativo, destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del concessionario.

Articolo 2 **CRITERI GENERALI**

La procedura di assegnazione avverrà, di volta in volta, mediante pubblico avviso, riportante i criteri di assegnazione e durata della concessione, affisso per quindici giorni all'Albo Pretorio; l'iniziativa sarà pubblicizzata anche sul sito comunale.

Articolo 3 **ESCLUSIVITA'**

L'orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dal concessionario e non può né essere ceduto, né dato in affitto, né trasmesso per successione. Per documentati motivi di salute e per vacanze, la coltivazione può essere temporaneamente consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario per un periodo massimo di sei mesi.

Articolo 4 **CANONE DI CONCESSIONE**

Il canone di concessione è stabilito con delibera di Giunta Comunale.

A fine anno eventuali spese sostenute dall'Amministrazione per manutenzione straordinaria verranno suddivise proporzionalmente tra i lotti assegnati e l'importo posto a carico di ciascuno dovrà essere versato, congiuntamente al canone dell'anno successivo, presso la Tesoreria Comunale. Per le assegnazioni effettuate in corso d'anno il canone verrà determinato in proporzione ai mesi di utilizzo.

Articolo 5 **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario è obbligato a:

- . provvedere alla manutenzione delle parti comuni e delle aree limitrofe per un raggio di metri tre, che dovranno essere mantenute inerbiti con sfalci regolari ;
- . curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
- . non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
- . mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;

- . pagare il canone annuo stabilito dal comune entro e non oltre il giorno 28 febbraio di ogni anno solare;
- . sottoscrivere e rispettare il presente regolamento;
- . vigilare sull'insieme degli orti segnalando all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia;
- . Il Comune potrà pretendere la partecipazione dei concessionari a specifici corsi organizzati dal Comune stesso al fine di promuovere pratiche di coltivazione sempre più sostenibili.

Articolo 6 COLTIVAZIONI E PRATICHE AGRONOMICHE

E' consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori

La produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di produzione per uso proprio, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

La pacciamatura del terreno è consentita solo con utilizzo di materiali naturali (sfalci, corteccia etc.) o teli biodegradabili; esplicitamente vietata la pacciamatura con teli in PVC o altro materiale di origine sintetica.

E' fatto obbligo di trasformare i residui vegetali in compost tramite corrette pratiche di compostaggio, nella porzione di orto in concessione, in modo da non creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

E' ammesso lo stoccaggio, nella porzione di orto in concessione, di acqua a destinazione irrigua in contenitori chiusi di volume totale non superiore a 1,5 metri cubi.

L'irrigazione degli orti deve avvenire con modi e strumentazione autonomi.

Dovranno essere privilegiate forme di irrigazione che evitino spreco d'acqua (ad esempio uso di manichette forate per irrigazione a goccia, manichette drenanti o scorrimento nei solchi).

Nessun onere per tali attività deve risultare in capo all'Amministrazione Comunale.

Articolo 7 ALTRE COSTRUZIONI

Eventuali coperture tipo serra (realizzate in centine con copertura in plastica di altezza massima di m 1,5), tunnel e reti antigrandine sono consentite, senza necessità di specifica autorizzazione, in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare la distanza di 30 cm. dai confini.

La costruzione, anche solamente temporanea, di qualsiasi manufatto comporta la revoca dell'assegnazione.

E' vietata la pavimentazione e l'edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti o qualsiasi modifica all'assetto dell'area, pena la revoca dell'assegnazione.

E' vietata la posa di recinzioni dei singoli lotti di altezza superiore a 120 cm.

Articolo 8 DIVIETI

E' vietato:

- . affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in concessione;
- . allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;
- . tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);

- . accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli;
- . effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- . scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamente ed attorno all'orto;
- . accendere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti;
- . superare l'altezza di mt 1,80 con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni;
- . occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- . installare nelle parti comuni e nei ripostigli elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
- . usare sostanze antiparassitarie e fungicide pericolose per la salute pubblica e di tutti i prodotti erbicidi che in base alla normativa vigente prevedano il possesso del previsto patentino;
- . l'ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un concessionario.
- . in ogni caso anche l' utilizzo di sostanze ad uso hobbistico potrà avvenire a condizione di evitare contaminazioni degli orti limitrofi.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

Articolo 9 **ORARI**

L'accesso agli orti è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00;

L'irrigazione (vedi art. 6) può essere effettuata nel periodo da marzo ad ottobre compresi, dalle ore 6.00 alle ore 9.00.

Articolo 10 **REVOCA**

L'inosservanza ripetuta di quanto disposto dal presente regolamento comporterà la revoca dell'assegnazione.

Il comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione dell'area con preavviso di quindici giorni nei seguenti casi:

- . utilizzo improprio dell'area;
- . costruzione o posizionamento nell'area di manufatti o costruzione di qualsiasi natura;
- . danneggiamento od incuria nel mantenimento dell'area;
- . detenzione e ricovero anche provvisorio di animali da cortile, cani e gatti.
- . non utilizzo diretto dell'area;
- . decadenza dei requisiti previsti dal bando di pubblico evidenza.

L'assegnazione dell'area potrà inoltre essere revocata per motivi di carattere generale definiti dall'amministrazione comunale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione del PGT o altro pubblico interesse. L'area revocata o rilasciata rientra nella disponibilità comunale.

Articolo 11 FURTO, DANNI E INFORTUNI

L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, interruzione di servizi che si possano verificare.

Ogni controversia, questione o vertenza verrà esaminata dall'Amministrazione Comunale con riferimento al presente regolamento.

Articolo 12 MANODOPERA RETRIBUITA E CONCESSIONE A TERZI

L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, nè concedere a terzi il terreno pena la revoca dell'assegnazione.

Articolo 13 GHIACCIO E SGOMBERO NEVE

L'amministrazione non provvederà allo sgombero di neve e getto di sale per ghiaccio nelle vie di accesso ai lotti. E' vietato depositare la neve rimossa dalle aree nelle vie di transito.